

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Parte ricorrente, rivolgendosi all'ABF espone di aver sottoscritto, nell'anno 2016, un contratto di finanziamento di delegazione di pagamento con l'intermediario chiamato nel presente procedimento nel quale era stato concordato, tra l'altro, che le somme date a mutuo fossero restituite mediante il pagamento di centoventi rate mensili e che tutte le spese connesse al finanziamento fossero pagate in via anticipata al momento della erogazione del credito. Successivamente, nell'anno 2020, il cliente, esercitando la relativa clausola, ha estinto anticipatamente il finanziamento al momento del pagamento della quarantottesima rata. Su tali premesse parte, lamentando l'inesatta restituzione del rateo delle spese connesse al credito imputabili alle mensilità non scadute, chiede la restituzione delle suddette somme. In dettaglio, le spese di cui il ricorrente chiede la restituzione sono relative alle commissioni di distribuzione, alle commissioni in favore dell'intermediario, nonché le spese per l'invio delle comunicazioni periodiche. Con ulteriori domande, il ricorrente chiede la restituzione *delle quote versate in data successiva all'estinzione del prestito o comunque in eccedenza*, il riconoscimento degli interessi sulle somme da riconoscere in proprio favore, nonché il rimborso delle spese per la difesa nel presente procedimento,

L'intermediario, intervenendo nel procedimento, eccepisce la circostanza che il ricorrente ha rilasciato al momento dell'estinzione del finanziamento opportuna quietanza liberatoria, con la quale riconosce di aver ricevuto quanto non goduto delle commissioni ripetibili connesse al finanziamento, dettagliatamente indicate nella quietanza stessa e liquidate secondo il criterio della curva degli interessi. La parte, inoltre, deduce che le commissioni di distribuzione figurano tra i costi non ripetibili in

caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché relative a servizi erogati da terzi e non obbligatori per l'ottenimento del credito. Insiste quindi per il non accoglimento delle domande specificate nel ricorso.

DIRITTO

La domanda per la restituzione degli oneri connessi al finanziamento è parzialmente fondata deve essere accolta, nei limiti di seguito specificati.

In via preliminare, si osserva che non appare condivisibile l'eccezione sollevata dall'intermediario finanziario, secondo cui la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente all'atto dell'estinzione del finanziamento precluderebbe a quest'ultimo la possibilità di azionare ulteriori pretese relative al rimborso delle quote non godute delle commissioni. L'esame del documento evidenzia, infatti, come esso non sia idoneo a produrre gli effetti estintivi invocati dalla parte, attesa la mancanza di una puntuale indicazione delle tipologie di spesa oggetto di rinuncia. Il generico riferimento a ulteriori "somme di denaro" non consente di ravvisare una volontà abdicativa espressa e consapevole del cliente rispetto ai diritti derivanti dalla rinegoziazione o estinzione del rapporto. Pertanto, in conformità al consolidato orientamento dei Collegi territoriali ABF, cui questo Collegio intende dare continuità, non può attribuirsi alla dichiarazione in esame alcuna efficacia rinunciativa o transattiva.

Nel merito della controversia, occorre rilevare come il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto in data 8 settembre 2016. Ne consegue che alla fattispecie in esame non possa trovare diretta applicazione il regime introdotto dall'articolo 125 *sexies* del D.Lgs. n. 385/1993 come novellato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

Giova ricordare che la citata riforma, in vigore dal 25 luglio 2021, ha previsto il rimborso proporzionale di tutti i costi del credito per i soli contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore. Per i finanziamenti antecedenti, la norma disponeva originariamente che continuasse ad applicarsi l'articolo 125-*sexies* TUB nella versione previgente, unitamente alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia.

Tuttavia, tale quadro normativo è stato oggetto di un fondamentale scrutinio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha infatti dichiarato l'illegittimità della già menzionata disposizione transitoria nella parte in cui limitava il rimborso ai soli oneri aventi natura *recurring* secondo le indicazioni della Banca d'Italia. La Consulta ha chiarito che l'interpretazione dell'articolo 125 *sexies* TUB conforme alla nota sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia UE (C-383/18) non era *contra legem*, bensì doverosa.

In particolare, i giudici delle leggi hanno evidenziato che: *"la citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito [...] Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale"*. La Corte ha concluso che, anche prima dell'intervento del 2021, l'interpretazione conforme fosse *"oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*.

Alla luce di tale pronunciamento, questo Collegio ritiene di dover dare continuità ai principi già consolidati nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19. Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati, come quello odierno, in data antecedente al 25 luglio 2021, deve affermarsi il diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, ivi inclusi i cosiddetti costi up-front.

Tali conclusioni non sono inficiate dalla successiva evoluzione normativa di cui al D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con L. 136/23), il quale all'articolo 27 ha ulteriormente modificato l'articolo 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. La nuova formulazione specifica infatti che, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla Corte di Giustizia, per i contratti sottoscritti prima del 2021

continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 *sexies* TUB vigenti alla data della sottoscrizione, fatte salve le norme sull'indebito oggettivo e sull'arricchimento senza causa.

Passando all'esame della qualificazione delle singole voci di spesa occorre rilevare che la commissione a favore dell'intermediario, per la quota non ripetibile, ha carattere *recurring*, in quanto remunera, tra gli altri, "oneri per le operazioni di acquisizione della provvista" e, conseguentemente, per il loro rimborso deve essere applicato il criterio *pro-rata temporis*. Limitatamente alla quota ripetibile della stessa spesa, rilevato il suo carattere *recurring*, conformemente all'orientamento di questo collegio, deve essere applicato il criterio della curva di interessi previsto dal contratto (ad esempio, si veda Collegio ABF Palermo, n. 1684/24 o n. 7769/25). La commissione di distribuzione ha natura *recurring*, stante il riferimento, deducibile dal contratto a remunerare attività di "pubblicità" e "presidio del territorio".

Per quanto sin qui detto e tenuto conto delle somme originariamente pagate dal ricorrente per tali oneri, va riconosciuta al ricorrente la somma di € 1.075,43 per commissioni di distribuzione, € 602,83 per commissioni a favore dell'intermediario, per la quota non ripetibile, per un residuo da rimborsare che, in totale, ascende ad € 1.678,26. Sono altresì da riconoscere gli interessi su tale somma da calcolarsi al tasso legale dalla data del reclamo a soddisfo.

La domanda per la restituzione delle quote versate in data successiva all'estinzione formulata dal ricorrente non appare accoglibile per carenza di documentazione probatoria a supporto.

Non accoglibile è altresì la domanda del ricorrente per il riconoscimento del risarcimento del danno subito per aver sopportato le spese di assistenza difensiva per avviare e condurre il presente procedimento. Sul punto va osservato che, sebbene il collegio di Coordinamento ABF abbia riconosciuto – in astratto – la possibilità (Decisione n. 4580/25), nel caso di specie non ricorrono le condizioni indicate nella richiamata decisione per il riconoscimento delle somme richieste. In particolare, va osservato che l'intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini previsti, non manifestando comportamenti dilatori o scorretti nell'intera procedura, la materia del contendere è caratterizzata di un orientamento consolidato dei collegi ABF. Va altresì rilevato che parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione utile a dare prova dell'effettività del danno lamentato.

rate complessive 120		rate scadute 48		Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue 72		TAN 5,90%							
Denominazione voci		% rapportata al TAN 38,92%							
commissioni di distribuzione				1.792,39 €	Recurring	Pro rata temporis	1.075,43 €		1.075,43 €
commissioni a favore dell'intermediario finanziario quota non ripetibile				1.004,72 €	Recurring	Pro rata temporis	602,83 €		602,83 €
commissioni a favore dell'intermediario finanziario quota ripetibile				430,59 €	Recurring	Curva degli interessi	167,59 €	167,59 €	0,00 €
costo invio comunicazioni periodiche				22,00 €	Recurring	Pro rata temporis	13,20 €	13,20 €	0,00 €
Totale									1.678,26 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.678,26, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE